REGOLAMENTO (CE) N. 1043/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1997

recante deroga a determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 per quanto concerne il controllo della presenza di taluni prodotti nel latte scremato in polvere utilizzato per certi impieghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/96 [4], stabilisce i prodotti la cui presenza nel latte scremato in polvere tal quale o incorporato in una miscela impedisce l'attribuzione dell'aiuto affinché sia escluso dalla fruizione dell'aiuto stesso il latte scremato in polvere che abbia formato oggetto di riduzioni di prezzo o dell'erogazione di un aiuto in forza delle seguenti misure:

— regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 [6],

— regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/77 [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95,

— regolamento (CEE) n. 1844/77 della Commissione, del 10 agosto 1977, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93 [9];

considerando che a partire dall'agosto 1985 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1844/77 è sospesa; che inoltre, da un certo periodo di tempo, sono state interrotte le vendite nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77; che appare pertanto possibile rinunciare in via provvisoria al controllo della presenza dei suddetti prodotti nel latte scremato in polvere denaturato o trasformato in mangimi composti con decorrenza dal 1° ottobre 1989, a norma del regolamento (CEE) n. 1725/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79:

a) articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

e

b) articolo 10, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma limitatamente ai cereali macinati, ai panelli macinati, ai panelli macinati e/o alla farina di semi essiccati e sgrassati di colza e/o di ravizzone, alla farina di fieno e/o di paglia e agli altri prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale.

2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, non vengono compilate le seguenti caselle dei bollettini figuranti negli allegati del regolamento (CEE) n. 1725/79:

a) bollettino di analisi di cui all'allegato I:

le caselle corrispondenti alla lettera A, punto 2, lettere b), f), g), h) e i);

b) bollettino di controllo di cui all'allegato II:

la casella relativa alla lettera B, punto 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
(3) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 17 del 23. 1. 1996, pag. 3.
(5) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(6) GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.
(7) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
(8) GU n. L 205 dell'11. 8. 1977, pag. 11.
(9) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.